



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) dott.ssa Maria Concetta Belcastro | Presidente       |
| 2) dott.ssa Song Damiani             | Giudice relatore |
| 3) dott.ssa Alessia Dattilo          | Giudice          |

all'esito della camera di consiglio del 10 luglio 2024

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2664/2016 R.G.A.C. vertente

**TRA**

**BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA - CREDITO COOPERATIVO** soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa (c.f./p.i.: 02574630782), con sede in Terranova di Sibari (CS), al Corso Margherita, n. 137, in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Gaetano Mascaro e Umberto Morera;

**-ATTRICE-**

**E**



**FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO**

(c.f.: 96336220585), con sede in Roma, alla via D'Azeglio, n. 33, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di intervento, dagli avvocati Gaetano Mascaro e Umberto Morera;

-INTERVENUTO-

**CONTRO**

40), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Gaetano Dell'Acqua e Antonio M. De Filippis;

-CONVENUTO-

24P), zo (c.f.

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, dagli avvocati Francesco e Giuseppe Lepera;

-CONVENUTI-

), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giancarlo Bria;

-CONVENUTO-

), in persona del suo procuratore generale sco, in qualità di erede di e (c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe Leporace;

-CONVENUTA-

(c.f. quali successori e ppe, rappresentati e difesi dall'avv.

-CONVENUTI-

G (c.f.: ) e )O (c.f.: entrambe rappresentate e difese, in virtù di separate procure a margine della comparsa di risposta, dagli avvocati Bruno Pucci e Laura Cappello;



-CONVENUTE-

...  
rappresentato e difeso, in virtù di procura in  
calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giorgio Santoro;

-CONVENUTO-

...idente in Credera Rubbiano (CR),  
alla via Roma, n. 20.

-CONVENUTO CONTUMACE-

**Oggetto:** azione di responsabilità di amministratori, sindaci e direttori generali.

**Conclusioni delle parti:** come da note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in luogo dell'udienza

#### Motivi in fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Banca dei Due Mari di Calabria – Credito Cooperativo soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito “BCC”), ha convenuto in giudizio

...  
membri del c.d.a. di BCC),  
... questi ultimi  
tre nella qualità di *ex* componenti del collegio sindacale di BCC), nonché

... hi (questi ultimi due nella qualità di *ex* direttori generali di BCC), per sentirli condannare, in via solidale ed illimitata oppure, in subordine, in misura differenziata, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394-*bis*, 2396 e 2407 c.c., al pagamento in proprio favore della somma di € 4.600.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda e sino al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia.

La società attrice addebita ai suddetti convenuti, che hanno ricoperto cariche sociali nel periodo ricompreso fra il mese di maggio 2009 e sino al 28/3/2013 (in cui la BCC è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze), una serie di condotte di *mala gestio* che avrebbero determinato gravissimi pregiudizi per la società.

Ha premesso l'attrice che le condotte pregiudizievoli sarebbero state poste in essere dai convenuti, benché gli stessi fossero stati nominati per adempiere ai rispettivi mandati con particolare diligenza, dovendo essi svolgere una “funzione di cesura” rispetto alla precedente





fase di gestione della BCC, che è stata sottoposta ad attività ispettiva da parte della Banca d'Italia nel 2005 e nel 2008 conclusasi con esiti negativi e alla quale ha fatto seguito la proposizione di un'azione di responsabilità, tuttora pendente davanti al tribunale di Castrovillari, nei confronti dei precedenti titolari delle medesime cariche sociali.

L'attrice, muovendo dalle risultanze del rapporto ispettivo eseguito dalla Banca d'Italia dal 4/10/2012 all'11/1/2013 e dalla proposta di scioglimento degli organi della BCC n. 253034/13 del 12/3/2013 formulata dalla Banca d'Italia, ha in particolare ricordato che, a seguito dell'attività ispettiva compiuta dalla Banca d'Italia nel 2008, è stato chiesto a BCC *“di conseguire il rafforzamento patrimoniale necessario per colmare la deficienza di 3,1 mln di euro, rilevata dal 31 marzo 2008, rispetto ai requisiti prudenziali determinati applicando il coefficiente specifico del 10% per il rischio di credito, imposto dopo il sopralluogo del 2005”*. Fra il 2009 e il 2010 sono stati eseguiti numerosi interventi dell'organo di vigilanza *“in ragione dei ritardi nel ricambio degli organi aziendali e nell'avvio del progetto di risanamento”*. Nel 2010 la BCC ha definito un piano di ristrutturazione con il Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo che prevedeva che la BCC venisse affiancata, in funzione di tutoraggio, da una consorella, individuata nella BCC di Sesto San Giovanni, con la quale la BCC ha stipulato un accordo di collaborazione istituzionale.

L'attrice ha ancora riferito che l'azione da essa proposta fa seguito a quella originariamente proposta nel 2014 dai commissari straordinari della BCC nei confronti dei medesimi convenuti, successivamente estintasi a seguito di interruzione dichiarata da questo tribunale in data 13/3/2015 per l'intervenuta sottoposizione della BCC a liquidazione coatta amministrativa; infatti, il giudizio interrotto non è mai stato riassunto.

Gli addebiti che la BCC muove ai convenuti si riferiscono a presunte condotte illegittime in tema di affidamento ed erogazione del credito da essi poste in essere con riferimento a 14 posizioni, evidenziate dagli ispettori dell'organo di vigilanza nel rapporto redatto a seguito dell'ispezione compiuta dal 4/10/2012 all'11/1/2013.

Sulla base delle risultanze del suddetto rapporto, l'attrice ha censurato l'attività degli *ex* amministratori per la mancata contabilizzazione delle ingenti perdite su sofferenze (oltre € 12 milioni) che la BCC – cui era affidato in outsourcing il recupero dei crediti in contenzioso – aveva comunicato sin dal febbraio 2011 al Direttore generale; per avere ignorato anche le proposte di rettifica del valore dei crediti in sofferenza formulate, con riferimento al 30/6/2011, dall'Ufficio contenzioso, che aveva stimato perdite per € 5,5 milioni; per



l'inefficiente e poco rigorosa crescita degli impieghi, per avere assicurato incondizionato sostegno finanziario a clientela insolvente o in palese difficoltà, soprattutto attraverso sistematici ampliamenti o rimodulazioni delle linee di credito; per l'inefficiente organizzazione interna, caratterizzata da un processo di credito che avrebbe messo in evidenza marcate disfunzioni in tutte le sue fasi; per la incompletezza della normativa interna e non chiara definizione di ruoli e responsabilità degli addetti; per la discrezionalità esercitata negli affidamenti concessi, giacché contrariamente alle previsioni dell'accordo di sostegno concluso con il Fondo di Garanzia dei Depositanti, l'organo amministrativo, anche per l'inadeguato supporto del direttore, avrebbe deliberato affidamenti di rilevante importo a nuova clientela, talora fuori zona in presenza di una valutazione negativa della BCC di Sesto San Giovanni (banca tutor), incaricata, tra l'altro, di esprimere pareri vincolanti in materia di affidamenti; avrebbe inoltre accordato nuove facilitazioni sulla base di istruttorie prive del parere della suddetta banca tutor, ovvero corredate solo di quello del rag. Besta, in precedenza direttore della stessa tutor e presso l'ispezzionata come consulente in materie non attinenti il credito; per l'inefficacia dei presidi in materia di antiriciclaggio.

Ha anche censurato l'attività dell'*ex* direttore generale i poiché non avrebbe svolto il ruolo di indirizzo e coordinamento della struttura, ed avrebbe trascurato il rafforzamento dell'assetto dei controlli; la sua azione in materia creditizia non sarebbe inoltre stata improntata a cautela.

Agli *ex* sindaci ha contestato di non avere adeguatamente esercitato i propri poteri di sorveglianza per avere omesso di evidenziare le diffuse lacune che connotano il relativo processo e per non avere tenuto conto di tutte le informazioni disponibili agli atti, nonché di avere disatteso gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, soprattutto per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni sul titolare effettivo, nonché su scopo e natura dei rapporti, e di non avere diligentemente esercitato il controllo contabile per la mancata rilevazione delle disfunzioni che connotano il processo amministrativo-contabile. I sindaci non avrebbero infine assolto l'obbligo di verifica della semestrale 2012.

Le negligenze riscontrate sono state specificamente riferite dalla attrice a 14 posizioni:

1) DOME MARMI s.n.c.: con riferimento a questa posizione, è emerso che, nonostante successivi svincoli a detrimento del pegno prestato (delibere del consiglio di amministrazione del 17 maggio 2011, 14 settembre 2011, 26 gennaio 2011, 23 maggio 2012) funzionali al





pagamento delle rate di mutuo – tutti chiari segnali dello stato di difficoltà dell'impresa affidata – con delibera del consiglio di amministrazione del dicembre 2012 è stata concessa una ulteriore proroga del mutuo, portato da sedici a trenta anni e concesso un fido anticipo fatture di € 30.000.

2) G. con riguardo a questa posizione è emerso che nell'ottobre 2010 è stato effettuato un accollo cumulativo da parte di I s.r.l. del mutuo ipotecario già concesso alla ditta I s.r.l., quando la società aveva chiuso l'esercizio 2009 con una perdita di € 14.000 e *cash flow* pari a zero. Di fatto, quindi, si trattava di un soggetto senza alcuna capacità di reddito. Tanto che, soltanto due mesi dopo, I s.r.l. ha chiesto una sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo che si era accollata. Ancora, nell'Unico 2010 di I s.r.l. risultavano ricavi per € 1.461.457 con un utile di circa € 202.000, a fronte di un indebitamento della omonima ditta di ben € 2.441.855. Tuttavia, il 21 ottobre 2010 veniva accordato un fido di c/c temporaneo con revoca dei fidi in essere, per consentire la predisposizione di un piano di rientro con garanzie reali. Soltanto tre mesi dopo, il 24 gennaio 2011, disattendendo la precedente delibera (e nonostante non fossero presenti le capacità di rimborso), è stato deliberato un mutuo chirografo di € 55.000 in favore di I s.r.l., assistito unicamente da una cambiale in bianco. Il 25 luglio 2012 si è intervenuti ancora una volta sul mutuo ipotecario accollato da I s.r.l. per rimodulare il piano di ammortamento, prorogando la rata annuale a fine settembre (anziché a fine dicembre dell'anno precedente). E ciò, sebbene alla data della suddetta delibera, risultasse scaduta e non pagata, sin dal 15 dicembre 2011, la rata annuale n. 3 di € 31.499,16 dello stesso mutuo ipotecario, il prestito personale intestato a I s.r.l. presentasse una rata semestrale scaduta e non ancora pagata al 3 febbraio 2012 di € 2.087,92 e l'Unico 2011 di I s.r.l. desse conto di una perdita di € 49.000, a fronte di ricavi per € 215.000, con un indebitamento aziendale complessivo di € 2.169.974, dunque ben dieci volte più alto rispetto ai ricavi.

3) I s.r.l.: rispetto a questa posizione è emersa una frequenza di concessione di credito da parte della BCC, che in meno di due anni (dal 21 ottobre 2010 al 23 maggio 2012) ha aumentato l'esposizione con I s.r.l. da meno di € 200.000 ad oltre € 1.000.000, nonostante il grave indebitamento dell'affidata (€ 1,38 mln), pari al 92% circa del fatturato (€ 1,5 mln), che ne rendeva palesi le scarse capacità di rimborso. Senza contare che la Società non disponeva di beni immobili e che tanto gli immobili di proprietà dei soci, quanto quelli in proprietà di



soggetti terzi [redacted] s.n.c.) posti a garanzia del fido risultavano già gravati da altre ipoteche al momento della concessione del finanziamento (è stato possibile asservire solo un'ipoteca di terzo grado).

4) [redacted]: rispetto a questa posizione, è emerso che, dal 1° luglio 2010 al 30 novembre 2012, dal consiglio di amministrazione della BCC sono stati deliberati fidi per € 250.000 in favore di [redacted] lo, per € 155.000 in favore di [redacted]

[redacted], per € 300.000 in favore di [redacted] una sofferenza rispetto al Gruppo di € 391.123,75. La perdita stimata è di € 153.936,05. Il tutto, nonostante vi fossero crediti già in sofferenza verso tali soggetti, la società risultasse da tempo improduttiva e gravassero pregressi impegni gravosi sulle persone fisiche a cui il Gruppo faceva capo;

5) [redacted] r.l.: rispetto a questa posizione è emerso che, dal 1° luglio 2010 al 30 novembre 2012, sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione fidi per € 560.000, con una sofferenza pari ad - € 892.697,59 ed una perdita stimata di € 511.152,70. Il tutto, nonostante che dai dati di bilancio della società relativi all'esercizio 2009 risultassero debiti per € 1.807.692 (di cui, verso le banche € 1.404.032), a fronte di un fatturato di soli € 621.212. I debiti erano quindi circa il triplo del fatturato. Inoltre, negli ultimi tre esercizi il Margine Operativo Lordo aveva registrato sempre valori negativi (2009: - 211.083; 2008: - 95.955; 2007: - 69.893) che attestavano le rispettive perdite d'esercizio (2009: -177.616; 2008: - 154.666; 2007: - 187.595). Anche il *cash flow* per gli stessi periodi registrava valori negativi (2009: -70.448; 2008: - 42.087; 2007: - 98.325). L'impresa avrebbe in tal modo dimostrato di non avere capacità reddituali sufficienti per far fronte agli impegni in essere nel 2009. Men che meno, ne avrebbe avuta per gli ulteriori impegni che andava assumendo.

6) [redacted]: con riguardo a questa posizione è emerso che l'11 febbraio 2011 è stata deliberata una restrizione ipotecaria nonostante l'andamento economico patrimoniale della Società, che aveva addirittura protesti a carico; tale restrizione ha comportato la liberazione da ogni vincolo apposto su parte degli immobili precedentemente concessi a garanzia del richiamato mutuo di € 1.000.000. Qui la sofferenza sarebbe di € 991.253,04.

7) GRUPPO [redacted] rispetto a questa posizione è emerso che nel periodo tra il 1° luglio 2010 ed il 30 novembre 2012 il consiglio di amministrazione ha deliberato affidamenti per complessivi € 1.974.200 in favore di soggetti facenti parte del Gruppo [redacted], con una perdita





di € 2.692.401,91. Gli affidamenti sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione nonostante che tutte le società del suddetto Gruppo versassero in una situazione economica deteriorata ben visibile dai dati di bilancio (addirittura erano già segnalate ad incaglio e, per una di esse, la \_\_\_\_\_ era pendente una istanza di fallimento).

8) \_\_\_\_\_ A.C.E.: rispetto a questa posizione è emerso che tra il 1° luglio 2010 e il 30 novembre 2012, il consiglio di amministrazione ha deliberato affidamenti per complessivi € 1.000.000 in favore di soggetti facenti parte del Gruppo \_\_\_\_\_. Il saldo della sofferenza stimata sarebbe pari ad € 1.744.188,71. La perdita stimata sarebbe pari ad € 1.440.528,47. Gli affidamenti sono stati deliberati nonostante che le società del Gruppo risultassero fortemente indebitate. Tanto più che la BCC ha rinunciato alla cessione del credito in proprio favore riguardante i crediti per lavori eseguiti nei confronti dei Comuni di Corigliano e Cassano. È stata inoltre concessa una sospensione delle rate di un mutuo quando la posizione risultava già a incaglio. Le società del Gruppo versavano in evidenti difficoltà economiche e una di esse (la \_\_\_\_\_) era anche interessata con i propri esponenti da procedimento penale per questioni legate alla criminalità organizzata e versava in regime di Amministrazione Giudiziaria.

9) \_\_\_\_\_ s.r.l.: rispetto a questa posizione è emerso che il consiglio di amministrazione ha deliberato affidamenti per complessivi € 2.172.494, con un saldo della sofferenza stimata di € 1.156.422,26 e una perdita di € 404.747,75. Gli affidamenti non trovavano giustificazione alla luce di anomalie messe in evidenza dalla Crif, la quale dava conto di una valutazione negativa con rischio altissimo per la presenza di una posizione a incaglio, rate scadute su finanziamenti, nonché sconfinamenti su fidi di conto corrente; delle segnalazioni in CR di continui sconfinamenti; della presenza di pignoramenti subiti dalla società; delle condizioni economiche negative, in continuo peggioramento, della società; della presenza di protesti ai danni dell'amministratore unico della società.

10) \_\_\_\_\_ I.: con riferimento a questa posizione è emerso che tra il 1° luglio 2010 e il 30 novembre 2012, sono state esaminate dal consiglio di amministrazione pratiche di fido per complessivi € 1.698.457,29, che hanno riguardato concessioni e rinnovi di fidi, rinegoziazione mutui ed estinzione fidi. La sofferenza ammonterebbe ad € 1.242.953,90 e la perdita ad € 622.519,21. Il consiglio di amministrazione ha concesso diverse proroghe su fidi temporanei. Eppure, dall'istruttoria sottostante la delibera del 2 dicembre 2010 si evince che i rischi a revoca segnalati in Crif manifestavano un utilizzo teso e periodicamente sconfinato. La Cerved metteva





in evidenza la chiusura al 7 dicembre 2009 del procedimento fallimentare della Società \_\_\_\_\_ di cui il sig. \_\_\_\_\_ era stato consigliere dal 1996 al 1997, nonché, l'avvenuta conclusione di contratti di trasferimento di azienda. L'indebitamento segnalato in CR a fine settembre 2010 rilevava risorse utilizzate pari a € 1,637 milioni (4 istituti segnalanti), di cui € 1,463 milioni della BCC.

11) \_\_\_\_\_ s.r.l.: rispetto a questa posizione è emerso che, dal 1° luglio 2010 al 30 novembre 2012, risultano affidamenti per complessivi € 550.000, deliberati dal consiglio di amministrazione. La sofferenza sarebbe pari ad € 450.825,68 e la perdita ad € 134.644,99. Gli affidamenti sono stati concessi benché dai bilanci 2012 e 2013 della società si potesse rilevare che, a fronte di redditività lorda, equilibrio finanziario e liquidità carenti, la stessa, con una struttura finanziaria debole, era gravata dal peso di oneri finanziari elevati.

12) \_\_\_\_\_ con riguardo a questa posizione è emerso che, dal 1° luglio 2010 al 30 novembre 2012, risultano affidamenti per complessivi € 428.000, deliberati dal consiglio di amministrazione, con una sofferenza pari a € 541.902,58 e una perdita di € 291.130,97. I finanziamenti venivano concessi nonostante si riscontrassero frequenti ritardi nei pagamenti rateali pregressi. All'epoca delle delibere, la Crif offriva una valutazione negativa e rischio altissimo per una posizione segnalata a sofferenza, della quale \_\_\_\_\_ era garante, nonché rate scadute sul mutuo già concesso e sconfinamenti in assenza di accordato. Era segnalato, altresì, un livello di rischio altissimo anche per \_\_\_\_\_ seguito di insolvenze su di un rapporto ormai estinto.

\_\_\_\_\_ con riguardo a questa posizione è emerso che, nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 novembre 2012 sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione fidi per € 1.750.000. La sofferenza sarebbe pari ad € 1.209.570,95 e la perdita ad € 609.570,95. Gli interventi in favore della società sono stati deliberati anche se i dati di bilancio relativi agli esercizi 2007-2008-2009 mettevano in evidenza un importante indebitamento aziendale (€ 2.856 milioni nel 2009), con valori pari al 61% circa del fatturato (€ 4.609 milioni nel 2009); un patrimonio netto pressoché irrilevante (€ 294.000 circa al 31 dicembre 2009), nonché utili di esercizio assai poco significativi (€ 67.091 nel 2009, € 37.657 nel 2008 ed € 33.426 nel 2007).

14) \_\_\_\_\_ con riferimento a tale ultima posizione è emerso che, nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 novembre 2012, sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione



fideli per € 1.000.000. La sofferenza sarebbe pari a € 975.263,86 e la perdita ad € 457.790,10. La delibera di affidamento sarebbe stata adottata senza procedere all'esame complessivo del Gruppo, che dava conto di insostenibili squilibri economici e finanziari, insoluti su assegni e vincoli patrimoniali (tanto che il rilascio della fideiussione relativa al credito di firma appena concesso venne bloccata dal direttore generale).

Le condotte negligenti poste in essere dai convenuti con riferimento alle 14 posizioni fin qui ricordate avrebbero generato sofferenze per € 16.249.530,04, rispetto alle quali sarebbero state appostate perdite per € 9.015.919,04.

La domanda di risarcimento è stata tuttavia espressamente limitata al minore importo di € 4.600.000,00, al precipuo fine di mantenerla congrua rispetto al patrimonio (conosciuto) dei convenuti.

Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 29/11/2016 si è costituito in giudizio [redacted] quale ha precisato di avere svolto le funzioni di presidente del c.d.a. di BCC da settembre 2010 al 21/5/2011 nella qualità di facente funzione e dal 22/5/2011 al 4/4/2013, nella qualità di presidente eletto dall'assemblea dei soci.

Il convenuto ha specificato che l'elezione alla carica di presidente si è resa possibile solo a seguito della preventiva modifica dello statuto sociale da parte dell'assemblea straordinaria dei soci che, in data 22/5/2011, ha espressamente consentito l'elezione alla carica di presidente di un soggetto (come [redacted] che svolge la professione di medico - chirurgo) del tutto sprovvisto del requisito di professionalità richiamato dall'art. 33 dello Statuto. La presidenza [redacted] stata infatti fortemente sollecitata dallo stesso organo di vigilanza che lo ha indicato come esponente di spicco della comunità locale e degna di rispetto nell'ambito sociale in cui la BCC era chiamata ad operare; la sua immagine avrebbe infatti contribuito al risanamento del profilo della BCC e a manifestare all'esterno l'inizio di una nuova fase operativa, del tutto distinta da quella precedente. [redacted] peraltro potuto essere eletto alla carica di presidente del c.d.a. solo dopo avere ricevuto il "gradimento" da parte del Fondo di garanzia dei depositanti.

Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, la nullità per indeterminatezza e genericità dell'atto di citazione. Nel merito ha invece richiesto il rigetto della domanda attorea perché del tutto infondata, in considerazione del fatto che nessuna delle 14 posizioni rispetto alle quali sarebbero state poste in essere le condotte contestate, è stata deliberata ed erogata durante il periodo in cui il convenuto ha ricoperto la carica di presidente del c.d.a. di BCC, per essere state





tutte deliberate ed erogate dal c.d.a. precedentemente in carica. Il convenuto ha peraltro contestato gli addebiti a lui formulati sul presupposto che ogni deliberazione adottata dal c.d.a. nel periodo in cui lui stesso lo ha presieduto è sempre stata preceduta dal parere favorevole della banca tutor, alla quale le proposte di deliberazione venivano sottoposte dalle strutture dell'esecutivo di BCC (direttore generale e vice direttore generale), rimarcando altresì che, pur essendo prevista la figura di un direttore generale e di un vice direttore generale, il vero *dominus* della gestione della BCC è sempre stato il rag. [redacted] che agiva in rappresentanza della BCC di Sesto San Giovanni, indicata nel piano di risanamento approvato dall'organo di vigilanza quale banca tutor.

Con comparsa di risposta depositata in data 24/11/2016 si sono costituiti in giudizio [redacted]

[redacted] i quali hanno ricoperto la carica di componenti del c.d.a. dal 23/5/2009 (ad eccezione dei soli [redacted] che l'hanno ricoperta a partire dal 27/1/2010) sino alla nomina dei Commissari straordinari.

I convenuti hanno preliminarmente richiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello proposto davanti alla Corte d'appello di Roma avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato anche nei loro confronti dalla Banca d'Italia in data 28/1/2014.

Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda sul presupposto della insussistenza delle irregolarità denunciate da parte attrice con riguardo alle 14 posizioni indicate nell'atto di citazione, anche in considerazione del fatto che tutte le delibere contestate si sarebbero rivelate vantaggiose per la BCC, per avere consentito il rafforzamento dei presidi di garanzia del credito, a fronte dei finanziamenti avventatamente concessi dalle gestioni precedenti e oggetto delle ispezioni della Banca d'Italia nel 2005 e nel 2008. I convenuti hanno contestato gli addebiti ad essi formulati, anche per il fatto di avere sempre agito, nella qualità di membri del c.d.a. senza deleghe di gestione, in totale buona fede, confidando nella regolarità delle deliberazioni approvate, visto che le stesse sono state condivise con i maggiori soggetti istituzionali della cooperazione che hanno agito in simbiosi con la banca tutor, di cui hanno esplicitamente approvato l'operato. I convenuti hanno anche contestato l'ammontare del danno richiesto da parte attrice, sul presupposto che le stime indicate nell'atto di citazione sono frutto di atti di parte (relazioni dei Commissari, rapporto ispettivo e schede tecniche di BCC Gestione Crediti).



Con comparsa di risposta depositata in data 24/11/2016 si è costituito \_\_\_\_\_ che ha ricoperto la carica di membro del c.d.a. di BCC dal 23/5/2009 sino alla nomina dei Commissari straordinari.

Anche \_\_\_\_\_ a preliminarmente richiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello proposto davanti alla corte d'appello di Roma avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato anche nei suoi confronti dalla Banca d'Italia in data 28/1/2014.

Nel merito il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea, muovendo dal presupposto di avere operato in un contesto nel quale la BCC era affiancata, nelle scelte di gestione, da una banca tutor, la cui presenza non avrebbe significato solo l'assolvimento di una esigenza di garanzia delle parti coinvolte negli sforzi finalizzati al risanamento della BCC, ma anche un motivo di legittimo affidamento per i membri del c.d.a. sulla validità e sulla professionalità del lavoro svolto. Una ulteriore rassicurazione sarebbe stata inoltre rappresentata dal coinvolgimento di BCC Gestione Crediti a cui era stata affidata in *outsourcing* la gestione delle sofferenze e, in particolare, l'attività di gestione, recupero ed incasso dei crediti affidati. A tanto deve aggiungersi che il nuovo c.d.a., in ottemperanza agli impegni assunti con l'accordo stipulato con la banca tutor, l'organo di vigilanza e il Fondo di Garanzia dei depositanti, ha proceduto al ricambio del management soprattutto sull'area del credito. Infatti, contestualmente all'approvazione dell'intervento di sostegno del Fondo di Garanzia dei Depositanti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ stato nominato direttore generale di BCC con decorrenza dall'1/1/2011. Il convenuto ha ammesso di avere sempre agito in maniera diligente, interessandosi alla gestione della BCC, ed esprimendo in alcuni casi il proprio dissenso rispetto alla scelta e designazione delle persone chiamate a ricoprire ruoli chiave nella gestione della BCC (tanto è avvenuto per esempio nel momento in cui il rag \_\_\_\_\_, nella qualità di rappresentante della Banca tutor, ha proposto di nominare il c \_\_\_\_\_ quale vicedirettore generale).

Con riferimento all'addebito consistente nell'aver violato l'obbligo di agire informati, il convenuto si è difeso segnalando che alcuni flussi informativi relativi alle condizioni del portafoglio della BCC (per come risultanti dalle informative periodiche sviluppate dalla BCC gestione Crediti in occasione dei bilanci chiusi al 31/12/2010 e al 31/12/2011) ovvero alle proposte di rettifica dei crediti in sofferenza formulate dall'Ufficio Contenzioso, non sono mai stati messi a disposizione del c.d.a. da parte del direttore gener: \_\_\_\_\_





Ha comunque eccepito l'infondatezza della domanda, stante l'insussistenza di alcun nesso eziologico fra i danni lamentati e le condotte a lui imputate.

Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 17/11/2016 si è costituito in giudizio [REDACTED] specificando di avere svolto le funzioni di membro del c.d.a. di BCC dal 23/5/2009 al 30/9/2010, la cui responsabilità è stata esclusa con sentenza non definitiva del 16/10/2019.

Con comparsa depositata in data 25/11/2016 si è costituito [REDACTED] specificando di essere stato membro del c.d.a. di BCC dal 23/5/2009 al 31/5/2011.

Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, la nullità per indeterminatezza e genericità dell'atto di citazione, osservando peraltro come l'autolimitazione della misura del risarcimento ad un valore coincidente sostanzialmente coi patrimoni dei convenuti rende incerta la domanda, perché non è chiaro quali parti del presunto danno sono state escluse dalla domanda.

Ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti, per essergli stato l'atto di citazione notificato in data 10/6/2016 e dunque oltre il termine di cinque anni dal momento in cui è cessato dalla carica.



Il convenuto ha anche precisato di non essere stato destinatario del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 28/1/2014 che l'attrice ha allegato a fondamento degli addebiti. Il convenuto ha comunque contestato la fondatezza dell'azione, insistendo per la correttezza dell'operato del c.d.a. nel limitato periodo in cui ne ha fatto parte e rimarcando che il deterioramento delle posizioni, già presenti al momento dell'insediamento del nuovo c.d.a., è dipeso anche dalla crisi economica iniziata a livello mondiale nell'anno 2008 che ha contribuito a falciare un territorio, come quello calabrese, già precario dal punto di vista delle potenzialità economiche. Ha comunque eccepito l'infondatezza della domanda, stante l'insussistenza di alcun nesso eziologico fra i danni lamentati e le condotte a lui imputate.

Con comparsa di risposta depositata alla prima udienza del 19/12/2016 si è costituito [REDACTED] è stato presidente del collegio sindacale.



Il convenuto ha contestato gli addebiti mossi nei suoi confronti e ha chiesto il rigetto della domanda, sul presupposto che il collegio sindacale ha sempre proceduto al monitoraggio del processo del credito e fornito indicazioni idonee a renderlo più strutturato ed efficace, per come risulta dalle numerose riunioni del collegio sindacale comprovate dai relativi verbali. Il collegio avrebbe inoltre costantemente analizzato il processo antiriciclaggio, provvedendo a



segnalare le relative criticità alla direzione della BCC. Il convenuto ha contestato anche gli addebiti relativi alla asserita mancata rilevazione delle disfunzioni che caratterizzavano il processo amministrativo contabile e il presunto mancato adempimento dell'obbligo di verifica della semestrale 2012, specificando, con riguardo a tale ultimo addebito che il consiglio si è trovato nella impossibilità di esprimere un giudizio per non avere ricevuto, da parte del c.d.a., lo stato patrimoniale al 30/6/2012, né la relazione semestrale degli amministratori sulla gestione, per come si evince dal verbale della seduta del 24/9/2012.

Con comparsa di risposta depositata in data 29/11/2016 si sono costituite in giudizio  e , le quali hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando punto per punto, nella comparsa che si caratterizza per essere molto corposa, ma allo stesso tempo estremamente articolata, gli addebiti contestati al collegio sindacale. Le convenute hanno rimarcato che la quasi totalità delle posizioni indicate da parte attrice sono sorte precedentemente all'ingresso della nuova *governance* e che la gestione del processo del credito da parte degli odierni convenuti è stata improntata al contenimento del rischio, mirando ad un approccio migliorativo, a garanzia della già esistente esposizione della BCC dei Due Mari. Hanno altresì specificato che su tutte le posizioni il c.d.a. ha deliberato previo rilascio del parere positivo da parte della banca tutor e a seguito dei pareri provenienti dai responsabili dei vari uffici competenti; circostanza questa che esclude in radice la possibilità che la valutazione delle posizioni sia avvenuta con negligenza e/o imprudenza o comunque in assenza di controllo da parte del collegio sindacale. Le convenute hanno inoltre stigmatizzato la condotta della parte attrice che nell'atto di citazione ha pedissequamente reiterato la domanda precedentemente proposta dai Commissari straordinari di BCC (nel giudizio estinto) senza prendere posizione sulle argomentazioni sviluppate dalle odierne convenute nella comparsa depositata in quel giudizio, nella quale – come in questo caso – hanno sottolineato gli errori e le incongruenze riscontrate nei verbali ispettivi della Banca d'Italia e nelle relazioni dei Commissari Straordinari.

Le convenute hanno pure domandato la condanna della banca attrice, anche ai sensi dell'art. 278 c.p.c., al risarcimento dei danni ad esse procurate dall'azione infondatamente intrapresa.

Con comparsa di risposta depositata in data 25/11/2016 si è costituito  , che ha svolto l'incarico di direttore generale della BCC da agosto 2008 al 31/12/2010, la cui responsabilità è stata esclusa con sentenza non definitiva del 16/10/2019.







Con ordinanza emessa all'udienza del 16/02/2020 veniva dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto decesso

Il giudizio veniva poi riassunto con ricorso del Fondo di Garanzia dei depositati e dalla Banca dei Due Mari depositato il 27/02/2020.

Alla successiva udienza del 2/02/2021, è stato conferito l'incarico ai due C.T.U..

Dopo due proroghe del termine per il deposito della CTU, la relazione peritale è stata depositata in data 24/01/2022 e la causa è stata trattenuta in decisione dal mutato Giudice istruttore, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 5/05/2022.

Con ordinanza del 4/01/2023, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore, al fine di ottenere dai già nominati Esperti dei chiarimenti e specificazioni, in particolare in ordine all'attendibilità delle garanzie reali e personali concesse; alla tempestività dell'avvio di procedure di recupero coattivo del credito, una volta avvenuto il passaggio della singola posizione "in sofferenza"; ai criteri utilizzati per la quantificazione delle perdite.

Acquisiti detti chiarimenti mediante relazione integrativa depositata il 18/09/2023, la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9/10/2023, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

\*\*\* \*\*

1. Preliminarmente si deve affrontare il difetto di legittimazione passiva sollevato da [redacted] citati in riassunzione dal Fondo di Garanzia, quali eredi di

[redacted] hanno precisato di avere rinunciato all'eredità del [redacted] atto del 27 novembre 2019, dinanzi al Tribunale di Castrovillari nel procedimento iscritto al n. 1950/2019 r.g.v.g. (v. doc. all. comparsa del 2.02.2021).

Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di [redacted]

[redacted] poiché la rinuncia all'eredità e, conseguentemente, l'insussistenza della qualità di erede in capo ai medesimi, è avvenuta in data antecedente (27 novembre 2019) sia al deposito del ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto (27 febbraio 2020), sia alla notifica di detto ricorso (luglio 2020), e tale circostanza era desumibile da pubblici registri.

Per tale ragione, si pongono le spese di lite in capo alla parte ricorrente in riassunzione, ossia il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.





2. Ancora, deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., sollevata da \_\_\_\_\_ per mancata riassunzione nel termine di tre mesi dall'intervenuta dichiarazione della morte del convenuto \_\_\_\_\_ come da certificato di morte allegato e depositato con la memoria di replica depositata il 21 giugno 2019.

\_\_\_\_\_ deduce sul punto l'automatica interruzione del giudizio, indipendentemente dalla dichiarazione del Giudice e nonostante il diverso avviso manifestato dal precedente Giudice istruttore con l'ordinanza del 1-2 luglio 2019 di "*rigetto istanza di interruzione*".

A sostegno di tale eccezione, l'Aieta riporta una pronuncia della Corte di cassazione, segnatamente, la n. 7443 del 20/03/2008, secondo cui l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunciato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr. in senso conforme, Cass. n. 773/2013 e 27788/2022).

Pur condividendo l'arresto giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, si osserva che l'evento interruttivo non è stato notificato alle controparti ma è stato dichiarato in comparsa conclusionale e, in merito, si conferma quanto argomentato e disposto dal precedente giudice istruttore nell'ordinanza del 1° luglio 2019, che ha respinto l'istanza di interruzione sulla scorta della seguente motivazione "*rilevato che la causa è stata mandata al collegio per la decisione alla udienza del 6/4/2019; considerato che, ai sensi dell'art. 300, quinto comma, c.p.c., qualora l'evento morte di alcuna delle parti intervenga, come nel caso di specie, successivamente alla chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione*".

3. Ciò posto, il presente procedimento mira all'accertamento della responsabilità degli ex amministratori, ex sindaci ed ex direttori generali della BCC, in carica dal maggio 2009 sino al 28 marzo 2013 (con esclusione di \_\_\_\_\_ - v- sentenza non






definitiva in atti), data in cui, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la Banca dei Due Mari di Calabria – Credito cooperativo, è stata posta in Amministrazione Straordinaria a seguito dell'accertamento ispettivo condotto dalla Banca d'Italia dal 4 ottobre 2012 all'11 gennaio 2013.

Le condotte di *mala gestio* imputate ai convenuti sono state segnalate inizialmente nel rapporto redatto dagli Ispettori della Banca d'Italia (v. doc 3 – fasc. BCC), a conclusione dell'ispezione condotta dal 4/10/2012 all'11/01/2013 in cui si censura:

1- l'attività degli *ex* amministratori a) per la *“mancata contabilizzazione delle ingenti perdite su sofferenze (oltre € 12 milioni) che la società BCC GESTIONE CREDITI – cui è affidato in outsourcing il recupero dei crediti in contenzioso – aveva comunicato sin dal febbraio 2011 al Direttore generale; ... ignorate anche le proposte di rettifica del valore dei crediti in sofferenza formulate, con riferimento al 30 giugno 2011, dall'Ufficio contenzioso, che aveva stimato perdite per € 5,5 milioni”* (p. 2 rapporto citato); b) per l'inefficiente e poco rigorosa crescita degli impieghi, *“assicurando incondizionato sostegno finanziario a clientela insolvente o in palese difficoltà, soprattutto attraverso sistematici ampliamenti o rimodulazioni delle linee di credito; ... tali condotte hanno accentuato il già marcato degrado del portafoglio prestiti; ... pesanti risultano le ripercussioni sulla redditività del 2012 ...”* (v. p. 2 rapporto citato); c) per la inefficiente organizzazione interna, caratterizzata da un processo di credito che ha messo in evidenza *“marcate disfunzioni in tutte le sue fasi”* (v. p. 4 rapporto citato); d) per la *“incompletezza della normativa interna e non chiara definizione di ruoli e responsabilità degli addetti”* (v. p. 6 rapporto citato); d) per la discrezionalità esercitata negli affidamenti concessi, giacché *“contrariamente alle previsioni dell'accordo di sostegno concluso con il Fondo di Garanzia dei Depositanti, l'organo amministrativo, anche per l'inadeguato supporto del direttore, ha deliberato affidamenti di rilevante importo a nuova clientela, talora fuori zona ... in presenza di una valutazione negativa della BCC DI SESTO SAN GIO-VANNI, banca con ruolo di tutor ... incaricata, tra l'altro, di esprimere pareri vincolanti in materia di affidamenti ... ha anche accordato nuove facilitazioni sulla base di istruttorie prive del parere della suddetta banca tutor ... ovvero corredate solo di quello del rag. Besta, in precedenza direttore della stessa tutor e presso l'ispezzionata come consulente in materie non attinenti il credito”* (v. pp. 3-4 rapporto BDI); e) per l'inefficacia dei presidi in materia di antiriciclaggio (v. p. 6 rapporto BDI);

2 – viene criticata la condotta dell'*ex* direttore generale  in quanto *“non ha svolto il ruolo di indirizzo e coordinamento della struttura, ed ha trascurato il rafforzamento dell'assetto dei controlli ... non improntata a cautela la sua azione in materia creditizia”* (v. p. 3 rapporto BDI);







3- viene censurata la condotta dei sindaci, per scarsa sorveglianza sotto diversi profili (v. p. 3 rapporto BDI) sia in materia creditizia, ove hanno *“omesso di evidenziare le diffuse lacune che connotano il relativo processo”* e non hanno *“tenuto conto di tutte le informazioni disponibili agli atti”*; sia rispetto agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, *“soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione delle informazioni sul titolare effettivo, nonché su scopo e natura dei rapporti”*; sia, infine, riguardo al controllo contabile, *“per la mancata rilevazione delle disfunzioni che connotano il processo amministrativo-contabile ...; non assolto, infine, l’obbligo di verifica della semestrale 2012”*.

Le conclusioni contenute nel Rapporto Ispettivo sono state poi confermate dai Commissari straordinari nella proposta di scioglimento (v. doc. 2 fascicolo BCC), in cui i Commissari hanno evidenziato in aggiunta ulteriori condotte di *mala gestio* poste in essere dall’organo amministrativo *“autorizzando l’ulteriore contabilizzazione di dubbi esiti su 7 posizioni ad incaglio per 611/mila euro e su 40 posizioni a sofferenza per 7,5 mln di euro”*, riservandosi *“di valutare ulteriormente l’importo delle rettifiche a seguito dell’effettuazione delle perizie tecnico-estimative sui cespiti posti a garanzia delle posizioni a sofferenza di maggior rilievo (n. 17 per 24,6 milioni)”* (v. Prima Relazione dei Commissari – p.19 doc. 4 fascicolo BCC).

Gli stessi Commissari, successivamente, nella loro seconda Relazione, hanno specificato le poste di credito anomalo nei seguenti termini: *“complessivamente nel periodo sono state deliberate volture a sofferenza, comprese quelle da bonis, per un importo totale di 18,2 mln di euro, di cui 15,2 mln di euro contabilizzate alla data del 31/12/2013”* (v. doc. 4 fascicolo BCC).

Le risultanze degli accertamenti effettuati dall’Autorità di vigilanza sono state recepite quindi nel provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia n. 9446214 del 28 gennaio 2014 emesso nei confronti di:

  
 impugnatore nella competente sede di cui tuttora non si conosce l’esito (v. doc. 5 fascicolo BCC).

Passando quindi al merito, si premette che gli odierni convenuti, in carica dal mese di maggio 2009, erano chiamati a porre rimedio alle gravi e molteplici irregolarità di gestione rilevate all’esito della precedente attività ispettiva condotta dalla Banca d’Italia nel 2008, sulla base del piano di ristrutturazione definito con il sostegno del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo nel mese di ottobre 2010 che prevedeva anche il tutoraggio della BCC di Sesto San Giovanni.





Nonostante ciò, i convenuti, anziché tracciare una linea di discontinuità rispetto al passato sotto il segno dei rilievi elevati dalla Banca d'Italia, hanno invece perpetrato una gestione gravemente negligente nell'amministrazione della BCC Due Mari.

4. Dall'escussione dei testi è emerso che le pratiche, in questa sede contestate, sono sorte precedentemente all'ingresso della nuova *governance* e che la gestione del processo del credito da parte degli odierni convenuti è stata improntata al contenimento del rischio.

In particolare, all'udienza del 12 aprile 2018, il ragioniere \_\_\_\_\_ ndicato dalla BCC di Sesto San Giovanni (Banca Tutor) di seguire la BCC dei Due Mari, ha affermato che *«le pratiche indicate nell'atto di citazione erano sicuramente comprese nel piano di risanamento perché erano pratiche vecchie, quindi, approvate da precedenti Consigli; le suddette pratiche venivano portate all'attenzione del nuovo Consiglio per essere revisionate»*. Il medesimo teste ha confermato anche che il nuovo C.d.A., con il proprio intervento, ha fornito alla Banca ulteriori strumenti di garanzia per le posizioni debitorie che, in precedenza, non erano "garantite", e che le criticità della Banca erano state messe in evidenza con la due-diligence e che proprio sulle risultanze numeriche, approvate e condivise anche da Banca d'Italia, era stato basato il piano risanamento e messa in sicurezza della stessa Banca.

La rinnovata politica sulla gestione del credito e l'origine delle pratiche contestate, è stata confermata anche dal \_\_\_\_\_ empre all'udienza del 12 aprile 2018, il quale ha affermato che *“con riguardo alle 14 posizioni indicate nell'atto di citazione e che mi sono state lette, specifico che le stesse erano state approvate da Consigli composti in maniera diversa e, dunque, da persone diverse rispetto a quelle nei cui confronti è stata proposta l'odierna azione .... Specifico che tutte le pratiche che sono state portate all'attenzione del nuovo Consiglio, lo sono state, appunto, per facilitare, attraverso una rimodulazione, la possibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, da parte dei titolari”*, nonché *“tutte le 14 posizioni che mi sono state lette facevano parte dello stock ereditato dai nuovi organi sociali all'atto del loro insediamento ed erano inserite nel piano di risanamento”*. Di uguale tenore è la dichiarazione resa dal dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ex Direttore della Federazione Calabrese BCC) il quale, all'udienza del 19 luglio 2018, ha affermato *“ho potuto considerare dai documenti che ho visionato nella mia qualità, che il C.d.A. nominato nel 2009 ha cercato di attuare quello che la Banca d'Italia aveva suggerito per rilanciare la banca a seguito dell'ispezione del 2008. Specifico che il nuovo C.d.A. nominato nel 2009 ha inteso rompere con il passato tanto è vero che ha proposto all'assemblea dei soci di intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori”* (v. verbali udienze citate).





5. Nonostante il tenore delle testimonianze rese, riguardo all'accertamento alle specifiche condotte di *mala gestio* imputate ai convenuti da parte attrice, si ritiene di condividere sostanzialmente le conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti tecnici nominati dall'Ufficio, dott. [REDACTED] - quali, all'esito di un attento esame della documentazione in atti, svoltosi nel contraddittorio delle parti e nel confronto con i loro consulenti, nella prima relazione depositata il 24/01/2022, rispondendo ai quesiti posti con l'ordinanza del 16 settembre 2019, hanno affermato quanto di seguito (seguendo la numerazione dei quesiti posti che vengono riportati):

1) dica il C.T.U. se le 14 posizioni indicate nell'atto di citazione preesistevano alla data del 23/5/2009 in cui si è insediato il c.d.a. presieduto dal do. [REDACTED]

I CTU hanno rilevato che le posizioni risultano preesistenti alla data del 23/05/2009 (insediamento del nuovo c.d.a) ad esclusione della Pos. VIII - [REDACTED]

In proposito, deve precisarsi che il dott. [REDACTED] di professione medico dentista, ha rivestito la carica di presidente del CDA, prima quale facente funzioni dal 7 settembre 2009 e dal 22 maggio 2011 in forza di specifica nomina, anche se risulta essere componente del CDA dal 23 maggio 2009 e che [REDACTED] è stato nominato componente del CDA dal 7/09/2010. Tuttavia, si rileva che la preesistenza delle 14 posizioni segnalate all'insediamento del CDA in data 23/05/2009 è un dato neutro, nel senso che non incide sulla valutazione della corretta gestione delle stesse poiché ciò che viene addebitato ai convenuti non è tanto l'apertura della singola posizione quale cliente della BCC DUE MARI ma l'aver concesso nuovi affidamenti, rimodulazioni dei piani di pagamento, sospensioni dei pagamenti, etc..

2) dica il C.T.U. se e quali tra le deliberazioni che il c.d.a. ha assunto con riguardo alle sopra menzionate 14 posizioni sono state adottate con il parere positivo della banca tutor (BCC di Sesto San Giovanni) e se sono state comunque precedute dai pareri positivi dei responsabili dei competenti uffici rilasciati ai sensi del regolamento del credito.

In merito i C.t.u. hanno rilevato che le deliberazioni del C.d.A. assunte senza il parere espresso della consorella banca tutor BCC di Sesto San Giovanni risultano essere:

a) le deliberazioni del 25/02/2010 (Pos. VI - [REDACTED] el 14/07/2010 (Pos. VII - [REDACTED] del 11/06/2010 (Pos. VIII - [REDACTED]), in quanto l'accordo di collaborazione e tutoraggio con la BCC di Sesto San Giovanni è stato siglato in data 09/09/2010, pertanto non ancora in essere al tempo delle suindicate delibere;



b) la delibera del 20/10/2011 (Pos. VII - \_\_\_\_\_) pur essendo priva del parere espresso della consorella, le richieste sono comunque state respinte;

c) le deliberazioni del 17/10/2012 (Pos. II - \_\_\_\_\_ Pos. VI - \_\_\_\_\_ Pos. XIII - \_\_\_\_\_), del 25/07/2012 (Pos. IV - \_\_\_\_\_ (ciclo), del 25/06/2012 (Pos. VIII - \_\_\_\_\_) e del 05/09/2012 (Pos. XIV - \_\_\_\_\_) relative esclusivamente alla revoca di affidamenti da porre successivamente a sofferenza;

d) la delibera del 27/12/2010 (Pos. II - \_\_\_\_\_) relativa alla richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento rate mutuo;

e) la delibera del 25/07/2012 (Pos. II - Gruppo \_\_\_\_\_) relativa alla variazione del piano di ammortamento;

f) la delibera del 25/06/2012 (Pos. IV - Gruppo \_\_\_\_\_) relativa alla concessione di una proroga della sospensione per 12 mesi del pagamento rate mutuo.

Sul punto, si deve evidenziare che l'accordo di collaborazione istituzionale, sottoscritto il 9/9/2010, dalla BCC Due Mari con la BCC di Sesto San Giovanni, la Federazione Calabrese delle BCC, la Federazione Lombarda delle BCC ed il Fondo di Garanzia dei Depositanti, prevedeva l'attività di tutoraggio da parte della BCC di Sesto San Giovanni anche mediante il rilascio di un parere consultivo e vincolante soltanto per i nuovi affidamenti superiori alle deleghe in possesso del Direttore Generale e le delibere sopra richiamate non rientrano in tale categoria. (v. All. 4 relazione CTU).

*3) dica se gli amministratori insediatisi a partire dal 23/5/2009 [...] abbiano gestito le 14 posizioni sopra menzionate con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, coerentemente con gli obiettivi del piano di ristrutturazione approvato dalla Banca d'Italia, ovvero siano ravvisabili carenze nella gestione e controllo dei rischi di credito e operativi, consistenti in particolare nella prosecuzione di una politica di*

*espansione degli impieghi mediante l'ampliamento o la rimodulazione dei finanziamenti a clientela insolvente o in palese difficoltà e nella omessa segnalazione alla Banca d'Italia di perdite su sofferenze, pur in presenza di segnalazioni provenienti sia dalla BCC Gestione Crediti cui era affidato il servizio di gestione e recupero dei crediti problematici, che dall'Ufficio Contenzioso della stessa BCC dei Due Mari.*

Rispondendo al quesito gli Esperti nominati dall'Ufficio, dopo la disamina delle singole posizioni attenzionate, hanno concluso affermando che "In sintesi, per quanto concerne le n. 14 posizioni esaminate, il C.d.A. in carica ha concesso nuovi affidamenti per complessivi € 3.446.786,89 relativi a





*n. 7 posizioni, ha ridotto gli affidamenti per € 436.505,57 relativamente a n. 5 posizioni e per n. 2 posizioni non vi sono stati né nuovi affidamenti né revocche di affidamenti precedentemente concessi da altri organi amministrativi. Nel complesso si rileva quindi un incremento netto degli affidamenti di € 3.010.281,32” (v. pag. 60-61 prima rel. CTU).*

Esaminando nello specifico le concessioni di nuovi affidamenti, gli stessi hanno riguardato le seguenti n. 7 posizioni:

Pos. III - \_\_\_\_\_ sono stati concessi ulteriori affidamenti per € 976.023,29 ma, contestualmente, sono state acquisite garanzie reali ipotecarie per € 760.000, garanzie \_\_\_\_\_ S.p.A. per € 96.000 e garanzie fideiussorie per circa € 2.000.000. Dal verbale ispettivo del 04/10/2012 la posizione è stata classificata tra quelle trasferite da normale ad incaglio.

Pos. V - \_\_\_\_\_ sono stati concessi ulteriori affidamenti per complessivi € 640.000 con acquisizione di nuove garanzie reali ipotecarie per € 720.000 e garanzie fideiussorie per complessivi € 585.000. Dal verbale ispettivo del 04/10/2012 la posizione è stata classificata tra quelle trasferite da normale a sofferenza, come deliberato dallo stesso C.d.A. del 17/10/2012.

Pos. VII \_\_\_\_\_ sono stati concessi ulteriori affidamenti per complessivi € 510.000 con acquisizione di garanzia reale ipotecaria per € 1.000.000. Tuttavia, il gruppo intero era classificato come “Grande Rischio Aziendale”, che secondo il Regolamento del Credito definisce

la posizione di rischio (nei confronti di un singolo soggetto o di un gruppo di soggetti fra loro connessi) con esposizione pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza. La normativa prevede dei limiti (individuali e globali) alla concentrazione dei rischi, prevedendo che le banche debbano contenere ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza (limite individuale). Nel rispetto delle suddette disposizioni di Vigilanza, la Banca aveva fissato dei limiti più restrittivi al fine di evitare eccessive concentrazioni di impegni verso una controparte (individuale o di gruppo). Nello specifico, la dimensione massima di affidamento concedibile ad una singola posizione rispetto al Patrimonio di Vigilanza semestralmente individuato veniva stabilita nel 4% dell'esposizione ponderata e nel 6% nominale mentre la dimensione massima di affidamento concedibile ad un gruppo rispetto al Patrimonio di Vigilanza semestralmente individuato veniva stabilita pari al 6% dell'esposizione ponderata ed al 8% nominale (v. All. 8 prima relazione CTU).



In questo contesto, in data 12/07/2010, la società [redacted] appartenente al gruppo, richiedeva alla Banca dei Due Mari le seguenti aperture di credito: 1) Mutuo ipotecario di € 838.000,00 per integrazione liquidità di gruppo ed estinzione finanziamenti chirografari agevolati ex Legge 598/94 di EFIM S.p.A. [redacted], garantito da ipoteca di primo grado da iscriversi per € 1.676.000,00 su immobile di proprietà della società richiedente e valutato da perizia di stima € 1.875.000,00; 2) Mutuo ipotecario di € 400.000,00 per esigenze finanziarie connesse all'atto transattivo tra [redacted] anticipazione di € 400.000,00 operativa alla stipula del mutuo stesso. L'operazione era garantita da ipoteca di primo grado da iscriversi per € 593.000,00 su immobile di proprietà della società [redacted], terza datrice di ipoteca; 3) Anticipazione di € 240.000,00 su incassi di premi da [redacted] con canalizzazione degli incassi e contestuale riduzione del fido assistito da cessione di credito notarile.

Come si evince, tali affidamenti erano finalizzati principalmente alla rimodulazione di finanziamenti già in essere da parte di altri soggetti appartenenti al gruppo.

Dalla relazione dell'Ufficio Fidi emerge che nel corso dell'istruttoria che ha esaminato la posizione dell'intero gruppo [redacted], veniva evidenziato come alla data del 31/12/2009 il gruppo risultava già classificato come "Grande Rischio", con una percentuale pari al 11,19%, superiore alla percentuale massima del 10% prevista dalla normativa di vigilanza vigente e dal Regolamento del Processo del Credito aggiornato con delibera del C.d.A. del 31/05/2011. Tale valore si riduceva al 10,11% al 30/06/2010 in seguito alle operazioni di consolidamento ipotecario sulla posizione [redacted] e dello scaduto sui finanziamenti delle società "EFIM S.p.A.", "[redacted]" e "[redacted]", con una previsione di ulteriore riduzione al 31/12/2010 al 9,24%, quindi sotto la soglia di segnalazione.

Tuttavia, sebbene dall'istruttoria emergessero comunque l'elevata rischiosità del gruppo, il consistente indebitamento ed il superamento del limite erogabile secondo la normativa interna (cfr. Regolamento del Credito aggiornato alla delibera C.d.A. del 31/05/2011), veniva comunque espresso parere favorevole in considerazione della qualità dell'impresa richiedente e del rafforzamento delle garanzie con l'acquisizione di garanzie reali ipotecarie in luogo della chiusura di rapporti chirografari, come si evince dal giudizio del Dir. Gen. [redacted] in fase di istruttoria (All. 9). In data 14/07/2010 il C.d.A. (Assente il Consiglio: [redacted], presente il D.G. [redacted]) ha deliberato la concessione delle linee di credito richieste. Dal verbale del C.d.A. si





evince come il Consiglio di Amministrazione abbia accolto con voto unanime la richiesta in deroga alla vigente

policy in materia di affidamento massimo concedibile (v. All. 10 prima relazione CTU). Si segnala inoltre che dal verbale ispettivo della Banca d'Italia del 04/10/2012, la \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_!" risultava già classificata "ad incaglio".

Pos. VIII – Gruppo \_\_\_\_\_ s.r.l. era in amministrazione giudiziaria e gli stessi Amministratori Giudiziari hanno ottenuto la concessione di un mutuo ipotecario di € 1.000.000 garantito da ipoteca di II° grado su immobili di proprietà della società per € 1.926.000,00 e da fideiussioni per € 1.000.000,00. Si segnala che la posizione della società era classificata "ad incaglio" e che in capo alla socia \_\_\_\_\_ risultavano n. 3 protesti. Infatti, dal verbale ispettivo della Banca d'Italia avviato il 04/10/2012, le posizioni del gruppo risultano tra quelle trasferite da incaglio a sofferenza, come già deliberato dal C.d.A. nella riunione del 25/06/2012.

Pos. X - \_\_\_\_\_ a stato concesso inizialmente un fido temporaneo di € 60.000, successivamente convertito in mutuo chirografario per € 57.000 garantito da fideiussione per € 85.500. Dal verbale ispettivo della Banca d'Italia avviato il 04/10/2012, la posizione risulta classificata tra quelle trasferite da normale ad incaglio.

Pos. XII - \_\_\_\_\_ gli affidamenti netti risultano incrementati di € 213.763,60, con acquisizione di nuova garanzia reale ipotecaria per € 710.000 e fideiussioni per € 532.500. Dal verbale ispettivo della Banca d'Italia avviato il 04/10/2012, la posizione risulta classificata tra quelle "in bonis".

Pos. XII \_\_\_\_\_ stato concesso un fido temporaneo di € 200.000 garantito \_\_\_\_\_ S.p.A. per € 140.000 e revocato un fido di € 150.000 concesso dalla precedente amministrazione. Pertanto, gli affidamenti netti risultano incrementati di € 50.000.

Inoltre, in riferimento all'apertura di n. 2 crediti di firma commerciali per complessivi € 300.000, erano state acquisite due nuove garanzie reali ipotecarie per complessivi € 600.000.

Dal verbale ispettivo della Banca d'Italia avviato il 04/10/2012, la posizione risulta classificata tra quelle trasferite da incaglio a sofferenza.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, con riferimento alle n. 14 posizioni esaminate si ravvisano, in un caso, carenze nella gestione e controllo dei rischi di credito ed operativi, consistenti nella prosecuzione di una politica di espansione degli impieghi mediante la



rimodulazione di finanziamenti a clientela in palese difficoltà solo per la Pos. VII

4) qualora dovessero essere riscontrate le menzionate carenze, specifichi il c.t.u. se gli amministratori privi di deleghe abbiano trascurato eventuali segnali d'allarme dell'altrui illecita gestione pur percepibili con la diligenza della carica ovvero non si siano con diligenza utilmente attivati al fine di evitare gli eventi dannosi.

Sul punto dalla relazione peritale emerge che il C.d.A. aveva conferito alcune deleghe al Direttore Generale, come previsto dall'art. 46 dello Statuto, riconoscendogli il potere di proposta di erogazione del credito, il parere consultivo nel corso delle adunanze del C.d.A. ed il perseguimento degli obiettivi di gestione mediante vigilanza sulle operazioni ed efficace controllo interno. In relazione alla posizione di \_\_\_\_\_ negli atti del procedimento è presente una comunicazione del 13/07/2010 da parte del Responsabile Area Business \_\_\_\_\_ lirizzata al Direttore Generale in carica \_\_\_\_\_ (All. 11) nella quale se da un lato è descritta analiticamente la situazione di "Grande Rischio" del Gruppo \_\_\_\_\_ dall'altro lo stesso esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dalla \_\_\_\_\_ in quanto la richiesta "assume nella gestione del \_\_\_\_\_ parte della nostra BCC una valenza strategica attesi i riflessi sul piano andamentale e sul profilo patrimoniale. Quest'ultimo generato dal rafforzamento del profilo di garanzia con caratterizzazione prettamente reale ipotecaria.". Sul punto, il diretto \_\_\_\_\_ prime il seguente parere: "Trattasi di Grande Rischio sul quale da tempo stiamo operando al fine di ottenere garanzie reali che possano garantire adeguatamente la relazione creditizia. La richiesta in esame ci consente di andare in tale direzione, acquisendo ipoteca su immobili ed estinguendo contemporaneamente dei prestiti chirografari". Il C.d.A. del 14/07/2010 ha accolto con voto unanime la richiesta "in deroga alla vigente policy in materia di affidamento massimo concedibile". Pertanto, appare evidente da quanto descritto che gli Amministratori, seppur privi di deleghe e pur essendo a conoscenza della situazione di "Grande Rischio" de \_\_\_\_\_ ribadita nel deliberato dell'adunanza del 14/07/2010, abbiano comunque accolto la richiesta "in deroga alla vigente policy in materia di affidamento massimo concedibile", non applicando quanto stabilito dal Regolamento del Credito in materia di limitazione alla concentrazione dei rischi sui gruppi e di concentrazione, concessione ed erogazione del credito ai gruppi, nonché non tenendo in considerazione quanto comunicato dal Responsabile \_\_\_\_\_ seppur integralmente riportato nel verbale dell'Organo Amministrativo (v. all. 10 relazione peritale).





5) dica se siano ravvisabili carenze nei controlli di vigilanza e contabili da parte dei componenti del disciolto collegio sindacale della BCC dei Due Mari \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), avendo

cura di specificare, in particolare, se il collegio sindacale abbia efficacemente presidiato la funzione antiriciclaggio;

I Ctu, all'esito dell'esame dei verbali del CDA, cui i sindaci hanno sempre presenziato, e quelli di riunione del collegio sindacale, hanno ritenuto che l'Organo di controllo abbia agito "pressoché" nel rispetto ed applicazione delle norme di comportamento del Collegio Sindacale, esprimendo pareri, avanzando rilievi e fornendo indicazioni in merito alla gestione della Banca.

Aggiungendo che, in materia di antiriciclaggio, di cui al rilievo n. 8 contenuto nel verbale ispettivo della Banca d'Italia, ovvero la "scarsa attenzione del front-office al corretto adempimento degli obblighi normativi e di carenze nei controlli" e le "manchevolezze nell'acquisizione dei dati relativi al titolare effettivo", dette carenze sono state segnalate dal Collegio sindacale nei verbali relativi alle riunioni del 03/06/2010, 04/08/2010, 03/09/2010, 10/09/2010, 21/09/2010, 13/10/2010, 29/10/2010, 13/12/2010, 17/11/2011, 22/03/2012, 29/06/2012, 27/09/2012. Infine, in merito alla Pos. VII \_\_\_\_\_ Collegio Sindacale ha rilevato come la concessione del mutuo alla società "Efim S.r.l." non trovasse riscontro con la capacità di rimborso delle rate da parte della società stessa ed ha invitato la Direzione della Banca, viste le posizioni "ad incaglio" delle società del gruppo, ad effettuare un costante monitoraggio, allo scopo di variarne lo status qualora si fossero manifestati nuovi segnali che ne peggiorassero la solvibilità.

In considerazione degli interventi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei verbali di riunione e di quanto in essi contenuto, delle segnalazioni e degli inviti finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate in materia di processo del credito, di antiriciclaggio, di controllo contabile, gli obblighi di vigilanza e contabili appaiono pressoché rispettati.

6) dica il C.T.U. se siano ravvisabili carenze nella gestione e controllo dei rischi del credito da parte dell'ex direttore generale della BCC dei Due Mari, \_\_\_\_\_ consistenti in particolare nel non avere rappresentato al c.d.a. informazioni rilevanti su alcuni clienti, in tal modo determinando un ampliamento delle perdite sui relativi affidamenti. In merito, i CTU hanno rilevato che le delibere di affidamento relative alle n. 14 posizioni menzionate nell'atto di citazione, ricadenti nel periodo in cui il Rag.

\_\_\_\_\_ ricopriva la carica di Direttore Generale - dal 01/01/2011 al 03/06/2012 -, sottolineando la presenza del parere favorevole del D.G., a volte subordinato al verificarsi di specifiche condizioni.





Hanno anche specificato che le perdite generate da tali operazioni ammonterebbero ad € 374.567,00, come da verbale ispettivo della Banca d'Italia, tuttavia, dall'esame delle concessioni degli affidamenti che avrebbero generato tali perdite emerge che i relativi affidamenti sarebbero in ogni caso stati coperti da garanzie reali e personali a copertura degli affidamenti concessi. In conclusione, secondo i CTU, non si ravvisano carenze da parte del D.G. \_\_\_\_\_ in ordine agli aspetti sopra esaminati.

*7) dica il c.t.u. se, a seguito dell'adozione delle delibere del c.d.a. oggetto di contestazione, l'esposizione complessiva delle 14 posizioni si è ridotta ed eventualmente di quanto oppure se l'adozione delle deliberazioni del c.d.a. in relazione alle ricordate 14 posizioni abbia generato sofferenze; in tale ultimo caso quantifichi le relative perdite conseguenzialmente appostate dalla BCC dei Due Mari.*

Sul punto i CTU hanno concluso affermando che, in riferimento alle n. 14 posizioni esaminate, emerge un'esposizione debitoria di € 14.632.262,24, con un incremento netto di € 2.853.957,35 rispetto alle operazioni avviate prima dell'insediamento del C.d.A. avvenuto il 23.05.2009 che presentavano un'esposizione di complessivi € 11.778.304,89.

Gli affidamenti concessi dal nuovo C.d.A. hanno quindi generato sofferenze per complessivi € 6.485.218,04. Dall'esame del verbale ispettivo della Banca d'Italia, la cui verifica è iniziata il 04/10/2012 e terminata il 11/01/2013, emerge che, in riferimento alle 14 posizioni esaminate, la BCC ha previsto e appostato perdite per complessivi € 2.252.000,00, quindi un importo inferiore rispetto a quello dalla Banca d'Italia di complessivi € 5.982.000,00.

5. A seguito di chiarimenti richiesti ai C.t.u., in ordine alle carenze nell'attività di gestione e controllo dei rischi del credito, in particolare nella valutazione dell'attendibilità e serietà delle garanzie reali concesse (in alcuni casi di secondo e terzo grado) con riferimento all'ammontare del credito iscritto dall'ipotecario di primo grado o comunque di grado poziore; all'attendibilità e serietà delle garanzie personali concesse in relazione alla situazione patrimoniale del garante, ed infine alla tempestività dell'avvio di procedure di recupero coattivo del credito, una volta avvenuto i, passaggio della singola posizione "in sofferenza"; le conclusioni sono state integrate e parzialmente modificate nei termini che seguono e che, sostanzialmente, si ritengono condivisibili.

I periti nominati dal Tribunale, nell'elaborato integrativo, hanno, innanzitutto, in modo sintetico, premesso i concetti di "incaglio" e "sofferenza", precisando che la posizione di "incaglio bancario" consiste in uno stato di difficoltà della banca a gestire un cliente che non mantiene





fede agli impegni contrattuali presi (ad esempio mancato pagamento di rate di mutuo o ritardato pagamento etc...), mentre la posizione di "sofferenza" costituisce la fase successiva alla posizione ad incaglio, che ha luogo solo se il problema del cliente inadempiente non viene risolto e può sfociare in una azione di recupero forzato del credito da parte della banca.

Nella relazione integrativa i CTU hanno riscontrato carenze nella gestione e controllo dei rischi di credito ed operativi, consistenti nella prosecuzione di una politica di espansione degli impieghi mediante la rimodulazione di finanziamenti a clientela in palese difficoltà, in deroga a quanto previsto dal Regolamento del Credito.

Inoltre, il C.d.A. ha deliberato operazioni che, sebbene avessero l'obiettivo di agevolare il cliente nelle operazioni di recupero di liquidità in modo da consentire il rientro delle esposizioni, successivamente le stesse non si sono rivelate idonee allo scopo.

Lo stesso C.d.A. ha deliberato operazioni difformi rispetto agli obiettivi per i quali era stato nominato ovvero la riduzione dell'esposizione debitoria con contestuale rafforzamento delle garanzie. Infatti, per alcune posizioni risulta un incremento dell'esposizione debitoria mediante concessioni di nuove linee di credito, come già evidenziato nella precedente relazione.

Nell'elaborato peritale si sottolinea, inoltre, che, in ordine alle n. 14 posizioni di cui all'atto di citazione, dal verbale ispettivo della Banca d'Italia solo n. 7 posizioni risultano trasferite "a sofferenza".

Nello specifico: n. 4 posizioni ( [REDACTED] - V [REDACTED] VIII: [REDACTED] - XIII: [REDACTED] sono trasferite "da incaglio a sofferenza", n. 2 posizioni (V [REDACTED] - XI [REDACTED] sono trasferite "da normale a sofferenza" e n. 1 posizione (II: [REDACTED] (CO) e classificata "da crediti scaduti a sofferenza".

Tra le rimanenti n. 7 posizioni: n. 2 posizioni (XI: INDUSTRIE [REDACTED] S.R.L. e XII: [REDACTED] no classificate "in bonis", n. 4

posizioni (I: [REDACTED] Σ [REDACTED] sono trasferite "da normale ad incaglio" e n. 1 posizione (IV: [REDACTED] ssificata "già ad incaglio".

Aggiungono i Ctu che, relativamente alla stima delle garanzie reali e personali acquisite, che le stesse sono state oggetto di valutazione al momento della loro acquisizione, con i documenti in



atti e i valori in essi contenuti, al fine di dare un sommario e prognostico giudizio di idoneità alla copertura del rischio derivante dalle operazioni.

Sul punto, si deve rilevare che gli Esperti nominati dal Tribunale abbiano sostanzialmente fatto affidamento alla valutazione di adeguatezza delle garanzie offerte effettuata dalla BCC Due mari, riportando quanto emergente dagli atti, là dove espongono chiaramente che *“Non risulta possibile determinare con certezza lo sviluppo futuro delle garanzie stesse, soprattutto in relazione all’effettivo valore di mercato dei beni immobili periziati ed alla reale efficacia delle garanzie personali se non ci sono in atti documenti a sostegno di una valutazione ulteriore. Nello specifico, il valore di perizia dei beni immobili oggetto di garanzia è spesso riportato nelle relazioni istruttorie dell’Ufficio fidi e non può, in questa sede, essere contestato dagli scriventi.*

*Parimenti, i documenti in atti non permettono di ricostruire e stimare puntualmente le posizioni patrimoniali dei fideiussori delle varie posizioni esaminate, e ove tale valutazione è presente, gli scriventi ne hanno tenuto conto”* (v. pagg. 4 e 5 relazione integrativa).

In realtà, non si può considerare congrua e attendibile la valutazione da parte del competente ufficio fidi delle garanzie offerte, in quanto non risulta dagli atti dell’istruttoria svolta dalla Banca, ad esempio, in caso di ipoteca di secondo o terzo grado, l’ammontare dei crediti poziori né tantomeno, in caso di garanzie personali, un attento esame della solvibilità dei garanti.

Pertanto, si deve concludere che nel concedere nuovi affidamenti e/o nuove linee di credito gli organi della BCC Due Mari abbiano violato le norme di diligenza e perizia richieste dalla carica rivestita.

In merito alla tempestività dell’avvio delle procedure di recupero del credito a seguito del passaggio “a sofferenza”, per come emerge dall’esame delle singole posizioni, l’avvio delle azioni legali per il recupero dei crediti, secondo i periti nominati d’ufficio, risulta essere stato deliberato in tempi ragionevolmente ristretti e tempestivi per quanto concerne le posizioni trasferite “a sofferenza”, poiché le azioni di recupero giudiziale del credito sono state avviate dopo circa tre mesi dal passaggio “in sofferenza”, ad eccezione della Pos. V \_\_\_\_\_ S.R.L., la cui prima delibera di autorizzazione all’avvio di azioni legali risale al 16/06/2014, dopo circa 18 mesi dal trasferimento della posizione “da normale a sofferenza”, avvenuto con delibera del C.d.A. del 17/10/2012.

Sul punto, deve considerarsi che su molte posizioni il C.d.A. ha deliberato il passaggio a sofferenza a seguito dell’ispezione condotta dalla Banca d’Italia dall’ottobre 2012 al gennaio





2013, sfociata nel relativo verbale che ha imposto una scritturazione a sofferenza fino a quel momento colpevolmente o superficialmente omessa dall'organo gestorio ma, evidentemente necessaria ed opportuna da tempo. Conseguentemente, il ritardo nel recupero giudiziale del credito colposamente imputabile e foriero di danni non dovrebbe essere quantificato dal formale passaggio a sofferenza ma dal momento in cui tale condizione si era in concreto verificata per le singole posizioni.

In conclusione, emblematica può ritenersi la gestione della posizione VII [redacted] ordine alla quale i CTU osservano che "Il soggetto principale destinatario di aperture di credito era la società "[redacted] Del gruppo in oggetto facevano parte anche le seguenti società aventi rapporti con la BCC: "[redacted] [redacted]

[redacted] Nel periodo successivo al 23/05/2009, risultavano concessi a soggetti appartenenti al gruppo ulteriori affidamenti per complessivi € 510.000,00, di cui € 460.000,00 mediante mutuo ipotecario alla società Efim S.p.A. ed € 50.000,00 con un fido di c/c alla società [redacted] mutuo ipotecario risultava essere garantito da ipoteca di I° grado su immobile di proprietà della società stessa per un valore di € 1.000.000,00, che appariva, al momento della concessione della linea di credito, ipoteticamente sufficiente per la copertura del rischio dell'operazione. Pur tuttavia la posizione dell'intero gruppo era classificata come "Grande Rischio Aziendale", definita dal Regolamento del Credito come "la posizione di rischio (nei confronti di un singolo soggetto o di un gruppo di soggetti fra loro connessi) con esposizione pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza. [...] In data 12/07/2010, la società [redacted] r.l.", appartenente al gruppo, richiedeva alla Banca dei Due Mari le seguenti aperture di credito: 1) Mutuo ipotecario di € 838.000,00 per integrazione liquidità di gruppo ed estinzione finanziamenti chirografari agevolati ex Legge 598/94 di EFIM S.p.A., [redacted] r.l. ed [redacted] garantito da ipoteca di primo grado da iscriversi per € 1.676.000,00 su immobile di proprietà della società richiedente e valutato da perizia di stima € 1.875.000,00; 2) Mutuo ipotecario di € 400.000,00 per esigenze finanziarie connesse all'atto transattivo [redacted] ed anticipazione di € 400.000,00 operativa alla stipula del mutuo stesso. L'operazione era garantita da ipoteca di primo grado da iscriversi per € 593.000,00 su immobile di proprietà della società "Le [redacted] liquidazione", terza datrice di ipoteca; 3) Anticipazione di € 240.000,00 su incassi di premi da [redacted] con canalizzazione degli incassi e contestuale riduzione del fido assistito da cessione di credito notarile. Come si evince, tali affidamenti erano finalizzati principalmente alla rimodulazione di finanziamenti già in essere da parte di altri soggetti appartenenti al gruppo. Dalla relazione dell'Ufficio Fidi





emerge che nel corso dell'istruttoria che ha esaminato la posizione dell'intero gruppo [redacted] ha evidenziato come alla data del 31/12/2009 il gruppo risultava già classificato come **“Grande Rischio”**, con una percentuale di Grande Rischio (data dal rapporto tra l'esposizione ponderata di gruppo ed il patrimonio di vigilanza) pari al **11,19%**, superiore alla percentuale massima del **10%** prevista dalla normativa di vigilanza vigente e dal Regolamento del Processo del Credito. Tuttavia, sebbene dall'istruttoria emergessero comunque l'elevata rischiosità del gruppo, il consistente indebitamento ed il superamento del limite erogabile secondo la normativa interna (cfr. Regolamento del Credito aggiornato alla delibera C.d.A. del 31/05/2011), veniva comunque espresso parere favorevole in considerazione della qualità dell'impresa richiedente e del rafforzamento delle garanzie con l'acquisizione di garanzie reali ipotecarie in luogo della chiusura di rapporti chirografari, come si evince dal giudizio del Dir. C. [redacted] ise di istruttoria (Cfr. Allegato 9 alla relazione peritale). In data 14/07/2010 il C.d.A. ha deliberato la concessione delle linee di credito richieste. Dal verbale del C.d.A. si evince come il Consiglio di Amministrazione abbia accolto con voto unanime la richiesta in deroga alla vigente policy in materia di affidamento massimo concedibile (Cfr. Allegato 10 della relazione peritale).” (v. pag. 16-19 relazione del 18/09/2023 – enfasi nel testo originale).

Per quanto concerne i criteri utilizzati per quantificare le perdite generate dai convenuti in relazione alla gestione delle 14 posizioni, i C.t.u. hanno fatto ricorso al criterio della “Perdita attesa”, mutuato dalla relazione del 17/02/2014 dei Commissari straordinari, i quali espongono l'esame dei rischi aziendali con particolare riferimento al “Rischio di Credito” (Cfr. Par. D.1. – Il rischio di credito). Per “perdita attesa” o Expected Loss (EL) si intende “la perdita che si manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o pool di esposizioni). Essa è pari al prodotto tra PD (probability of default) di classe (o pool), LGD (loss given default) ed EAD (exposition at default)” (v. pag. 35 relazione integrativa ctu).

Concludendo i CTU, in costanza di applicazione dei parametri sopra indicati e descritti nella bozza di relazione peritale trasmessa alle parti, non oggetto di contestazione, si determina una perdita attribuibile al CdA in carica a far data dal 23/05/2009 di complessivi € 4.441.264,06, come da prospetto di seguito riportato.

6. Ciò posto, appare opportuno richiamare gli orientamenti maggioritari emersi in dottrina e giurisprudenza formati in materia di responsabilità degli organi amministrativi e di controllo e vigilanza, con particolare attenzione alle imprese operanti nel settore del credito, sulla scorta dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.





È principio generale che accomuna il regime di responsabilità degli organi amministrativi quello per cui l'insindacabilità del merito delle loro scelte di gestione (cd. *business judgement rule*) trova un preciso limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 cod. civ., sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione intrapresa (tra le altre, cfr. Cass. 15470/2017 e, da ultimo, Cass. n.8069 del 25/03/2024 e n. 10742 del 22/04/2024).

Inoltre, in punto di responsabilità degli amministratori non esecutivi, si osserva che la responsabilità degli amministratori privi di deleghe è stata anche essa specificata: "l'obbligo di vigilanza impone, ancor prima, la ricerca di adeguate informazioni, non essendo esonerato da responsabilità l'amministratore che abbia accolto il deficit informativo passivamente... si può parlare di colpa in capo all'amministratore nel non rilevare i c.d. segnali di allarme, individuabili anche nella soggezione alla altrui gestione personalistica (Cass. 7 marzo 2014, n. 32352) ... il singolo consigliere è tenuto a conoscere i doveri specifici posti dalla legge e ad attivarsi perché il consiglio compia al meglio il proprio dovere di vigilanza per impedire il verificarsi ed il protrarsi della situazione di illecita gestione" (cfr. Cass. 29 dicembre 2017, n 312014).

Invero, a seguito della modifica dell'art. 2392 c.c. avvenuta con la riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (cd. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (cfr. Cass. n. 17441 del 31/08/2016 e n.15054 del 29/05/2024).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente sottolineato che la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la



conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. (cfr. Cass. n.17441/2016).

Più precisamente, gli amministratori privi di delega non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (cfr. Cass. n.15054 del 29/05/2024).

I suesposti principi dettati in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali assumono, nell'ambito bancario, una connotazione ancora più marcata in considerazione della rilevanza delle imprese che operano nel settore bancario ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico economico.

Tale aggravio di responsabilità in considerazione del ruolo nevralgico svolto dagli istituti bancari rispetto all'ordine pubblico economico è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (cfr. Cass. n. 19556/2020).





E ancora si rileva che il dovere di agire informato da parte dei componenti del consiglio di amministrazione, come sopra delineato, non può dirsi infatti assolto nella mera richiesta di informazioni all'organo esecutivo, ma deve tradursi, tanto più nel caso in cui esse non siano esitate ovvero si presentino generiche o comunque non esaurienti, in iniziative concrete di proposte all'organo collegiale volte a correggere tale disfunzione, giacché il singolo consigliere, al fine di separare la sua responsabilità da quella della banca, deve manifestare in modo formale, all'interno delle sedute del consiglio di amministrazione, il proprio dissenso da una organizzazione e gestione dell'attività che già solo per tale fatto non appare conforme ai principi di buona amministrazione ed alla normativa particolarmente stringente in materia bancaria.

Pertanto, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, in quanto anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (cfr. Cass. n. 24851/2019).

7. Facendo applicazione dei superiori principi giurisprudenziali, da cui non v'è ragione per discostarsene, si evince la responsabilità dei componenti del C.d.A. in carica dal 23/05/2009, poiché tralasciando le dichiarazioni, alquanto generiche, rilasciate dai testi escussi e tenendo in debita considerazione quanto è emerso dall'accertamento svolto dai C.t.u., risulta che gli stessi non abbiano svolto le proprie funzioni con la diligenza professionale richiesta dalla carica svolta, soprattutto in relazione all'obbligo di agire informati, di approntare un assetto organizzativo interno in grado di governare efficacemente i rischi di tutte le aree della banca e di esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, di rigorosa valutazione delle





garanzie prestate per i nuovi affidamenti e/o rimodulazione di piani di ammortamento di finanziamenti in precedenza concessi e di tempestiva azione di recupero dei crediti deteriorati.

Innanzitutto, non può condividersi l'obiezione mossa da tutti i convenuti in ordine alla limitazione, se non addirittura esclusione, di responsabilità degli organi amministrativi e di vigilanza dovuta alla c.d. "eterodirezione" della BCC Due Mari in ragione dell'attività di tutoraggio svolta dalla BCC di Sesto San Giovanni, in attuazione del piano di risanamento e dell'accordo di collaborazione di cui si è detto in precedenza.

Risulta, infatti, *per tabulas*, che all'art. 5 dell'accordo di collaborazione istituzionale – protocollo d'intesa tra la BCC dei Due Mari di Calabria e la BCC di Sesto San Giovanni, che *"la BCC dei Due Mari di Calabria s'impegna ad acquisire il preventivo parere consultivo e vincolante della BCC di Sesto San Giovanni in ordine alla modifica dei piani operativi nonché per le concessioni di affidamento superiori alle deleghe assegnate al direttore [...]".* Resta inteso che data la natura di rapporto di assistenza e di consulenza instaurato, ogni decisione in ordine all'operatività della BCC dei Due Mari di Calabria è comunque di pertinenza degli Organi Sociali, nonché della Direzione e dei Preposti della stessa BCC.

*Conseguentemente ogni responsabilità nei confronti dei terzi per le decisioni assunte resta a carico dei soggetti che compongono tali organi o che rivestono le relative funzioni.*

*La BCC di Sesto San Giovanni viene espressamente esonerata dalla BCC dei Due Mari di Calabria per ogni responsabilità direttamente o indirettamente conseguente all'attività di coordinamento, di assistenza o consulenza svolta a favore della BCC dei Due Mari di Calabria." (v. all. 4 prima relazione CTU).*

Da quanto sopra richiamato discende che sebbene il parere della BCC di Sesto San Giovanni fosse vincolante, non per questo vale ad esonerare la responsabilità degli organi della BCC dei Due Mari dall'attività di gestione posta in essere e a limitare le conseguenze dannose dalla medesima causate.

Inoltre, l'obiezione mossa dal consiglio \_\_\_\_\_ in carica dal 7/09/010 e dimissionario a fine marzo 2013, in ordine alle riserve e perplessità circa il nuovo assetto aziendale e ad alla gestione dell'affidamento concesso a \_\_\_\_\_ non valgono ad escludere la responsabilità del medesimo per le delibere assunte in seno al C.d.a. in quanto, alla fine, ha comunque espresso voto favorevole o, in caso di assenza alla riunione, non risulta che abbia successivamente posto in essere condotte in grado di eliminarne le conseguenze dannose.

8. Parimenti, si ritiene sussistente la responsabilità del Direttore generale \_\_\_\_\_ in carica dall'1/01/2011 al 3/06/2012, poiché l'azione di responsabilità promossa nei confronti





del direttore generale è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in tema di onere di allegazione e ripartizione degli oneri probatori di quella esercitabile nei confronti degli amministratori, di talché la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul direttore generale, come sugli amministratori e sindaci, l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Al direttore generale, oltre a funzioni esecutive di alto livello, possono essere attribuiti in ragione delle particolari competenze tecniche e doti professionali, poteri di iniziativa che gli consentono di incidere sulla determinazione delle strategie aziendali, potendo essergli conferita anche una formale "posizione di autonomia decisionale", analoga a quella di un amministratore delegato. Inoltre, il direttore generale deve poter disattendere quelle istruzioni degli amministratori la cui esecuzione, a suo giudizio, cagionerebbe (alla società, ai creditori sociali, ai singoli soci o terzi) danni dei quali sarebbe chiamato a rispondere (v. Tribunale Venezia Sezione Impresa – sent. 17/05/2021).

Nel caso di specie, la circostanza rilevata dai CTU secondo cui: \_\_\_\_\_ abbia espresso il proprio parere dinanzi al CDA rappresentando al contempo gli aspetti di rischio e le potenziali perdite, non vale ad esonerarlo da responsabilità, posto che, ai sensi dell'art. 2936 c.c., sebbene il direttore generale non faccia parte dell'organo amministrativo svolge comunque funzioni latamente gestorie, come previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, second cui al direttore generale spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione strategica.

Ne consegue che nell'ambito delle operazioni delegate i \_\_\_\_\_ risponde per le scelte deliberate e nelle altre, di competenza del CDA, per aver dato attuazione a delibere illegittime o comunque foriere di danno per la BCC dei Due Mari.

Gli stessi esperti nominati dal Tribunale, anche se concludono affermando che "in conclusione, non si ravvisano carenze da parte del D.G. \_\_\_\_\_" ciò nonostante, si ritiene sussistente la concorrente responsabilità del direttore genera \_\_\_\_\_ in ragione del sistematico avallo delle delibere assunte dal Cda, pur in presenza di elevati fattori di rischio e di carenza informativa, come ad esempio già sottolineato nel caso degli affidamenti in favore de. \_\_\_\_\_



9. Ugualmente, si reputa sussistente la responsabilità dei componenti del Collegio dei sindaci, dott. [redacted] dott.ssa [redacted] e dott.ssa [redacted] poiché, discostandosi dalle conclusioni assunte in merito dai C.t.u., non si reputa sufficiente la partecipazione alle riunioni del C.d.a., alle segnalazioni di criticità in ordine al processo del credito, di antiriciclaggio, di controllo contabile risultanti dai verbali se, a tali segnalazioni, non è poi seguita la doverosa verifica delle soluzioni adottate dall'organo gestorio per porre rimedio a dette criticità e, in assenza, non abbiano fatto ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per la cessazione delle condotte segnalate come imprudenti o in violazione della normativa di settore.

Anzi, al contrario proprio in ragione delle ripetute segnalazioni di criticità e della mancata adozione da parte degli organi gestori di adeguate soluzioni, si riscontra la concorrente responsabilità dell'organo di vigilanza in quanto non ha fatto ricorso agli appositi strumenti di reazione previsti dall'Ordinamento.

Di fatti, si osserva che la responsabilità dei sindaci, ai sensi dell'art. 2407 c.c., può assumere una duplice valenza: per fatto esclusivamente proprio ossia per non aver adempiuto ai compiti connessi con la carica rivestita di cui all'art. 2403 c.c., oppure in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla loro carica.

Inoltre, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate ovvero denunciandole al Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c. (cfr., *ex multis*, Cass. n. 16314/2017; n. 32397/2019 e n. 38733/2021).

Del resto, può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, in caso di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare o, quanto meno, a ridurre le conseguenze dannose della condotta gestoria che, in mancanza, si è protratta nella sostanziale inerzia del collegio sindacale.







in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore

liquidano in € 18.977,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge, per ciascuno, somma da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Giuseppe Leporace, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;

- Accoglie la domanda proposta dalla Banca dei Due Mari di Calabria – Credito Cooperativo soc. coop. a r.l. in l.c.a. e dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo nei confronti di

, in qualità di erede di

- Accerta la responsabilità concorrente e solidale dei convenuti, ciascuno per la carica rivestita e le funzioni svolte, per le condotte di *mala gestio* di cui all'atto di citazione;

- Condanna i convenuti

, in qualità di erede di

in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Banca dei Due Mari di Calabria – Credito Cooperativo soc. coop. a r.l. in l.c.a. e dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in solido fra loro, liquidato in € 1.185.440,41 oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo;

- Condanna i convenuti

in qualità di erede di

in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Banca dei Due Mari di Calabria – Credito Cooperativo soc. coop. a r.l. in l.c.a. e dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in solido fra loro, liquidate in € 18.977,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;





- Pone le spese di CTU, già liquidate in atti con separato decreto, a carico dei convenuti soccombenti, in solido fra loro.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024

Il Giudice estensore

*dott.ssa Song Damiani*

Il Presidente

*dott.ssa Maria Concetta Belcastro*

